



COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Verbale di deliberazione n. 67 del 11.10.2016

OGGETTO: Dissesto finanziario, istanza n. 120 - NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA.

L'anno duemilasedici, il giorno 11 del mese di ottobre, alle ore 15,45, nel Palazzo Municipale di questo Comune, si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione nelle persone dei Signori:

		presente	assente
Dott.ssa Marina Savini	Presidente	X	
Dott. Quirino Cervellini	Componente	X	
Dott. Fabio Dostuni	Componente	X	

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva di questo Ente presentata dall'Arch. TOMASSI FRANCESCO (codice fiscale 00291660496), acquisita al prot. gen. n. 39611 in data 30.6.2015 (prot. OSL n. 159 in data 1.7.2015), con la quale il suddetto istante rivendica un credito di € 45.246,53 (quarantacinquemilaquattrocentoventisei/53), dovuto al mancato pagamento di prestazioni effettuate a favore di questo Ente (dettagliate nelle fatture n. 6 del 09.6.2014 e n. 7 del 01.10.2014);

Vista l'attestazione di cui all'art. 254, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - T.U.E.L.*) e ss.mm.ii., rilasciata dal Dirigente di questo Comune competente in materia in data 14.12.2015 su richiesta di questo Organo in merito alla istanza di cui sopra, ed in atti, dalla quale si evince che il predetto credito - in base all'art. 255, c. 10, del T.U.E.L. (citato D.Lgs. 267/2000) - rimane di competenza del Comune di Viareggio, trattandosi di fondi vincolati;

Dato atto che, conseguentemente, non ravvisando i presupposti per l'inserimento del credito in oggetto nella massa passiva di questo Ente, questo Organo, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e ss.mm.ii., con propria nota trasmessa tramite PEC (prot. gen. n. 17034 del 14.3.2016 - prot. OSL n. 169 del 9.3.2016), ha comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della Sua richiesta;



Rilevato che in merito a questa nota l'Arch. TOMASSI FRANCESCO, con propria comunicazione del 21.3.2016, acquisita al prot. gen. n. 19974 in data 21.3.2016, ha ritenuto la comunicazione di cui sopra "apodittica, immotivata e comunque priva di giuridico fondamento";

Confermato, a tal proposito, che la suddetta motivazione appare ben motivata, atteso che il presunto credito di riferisce ad una gestione vincolata, cioè finanziata con mutui passivi attivati dal Comune di Viareggio, e come tale - ai sensi di legge sopraindicati - esclusa dalla competenza di questo Organo in quanto il rapporto di credito continua ad intercorrere con il predetto Ente, nei cui diretti confronti debbono essere fatte valere eventuali ragioni di credito;

Ritenuto, pertanto, a seguito del completamento dell'istruttoria di cui agli artt. 254 e seguenti del T.U.E.L. (citato D.Lgs. 267/2000) che l'istanza in oggetto ed il credito vantato non possano essere insinuati alla massa passiva di questo Ente;

Considerato, altresì, che il procedimento di accertamento della massa passiva complessiva di questo Ente di cui all'art. 253, c.1, del T.U.E.L. (citato D.Lgs. 267/2000) è ancora in corso e dovrà concludersi nei termini previsti dalla normativa;

Ai sensi dell'art. 9, c. 4, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 (*Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati*) e ss.mm.ii.

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

delibera

1. Di non ammettere, per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l'istanza di insinuazione nella massa passiva di questo Ente dell'importo di € 45.246,53 (quarantacinquemilaquattrocentoventisei/53) presentata dall'Arch. TOMASSI FRANCESCO (codice fiscale 00291660496);
2. Di comunicare il presente atto all'istante al recapito indicato, ai sensi dell'art. 9, c. 4, del citato D.P.R. 378/1993.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva così come stabilito all'art. 4, c. 6, del citato D.P.R. 378/1993, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. (citato D.Lgs. 267/2000) e sul sito istituzionale del Comune di Viareggio (sezione *Organo Straordinario di Liquidazione*) a cura del personale di supporto a questo Organo.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR della Toscana entro il termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica di questo atto.

Il Presidente Dott.ssa Marina Savini

I Componenti Dott. Quirino Cervellini

Dott. Fabio Dostuni



Handwritten signatures of the President and the two members of the extraordinary liquidation organ, with horizontal lines indicating the signature area.